

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.

ORIGINALE

IL PRESIDENTE
(Loris SCOPEL)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Cinzia Tedeschi)



Comune di Seren del Grappa

PROVINCIA di BELLUNO

Copia

RELATA DI PUBBLICAZIONE N. 201Reg. Pubbl.
(Art. 32 Legge 18.06.2009 n. 69 e ss.mm.)

Certifico io sottoscritto Responsabile del Procedimento, che copia del presente verbale viene pubblicata sul sito informatico comunale il giorno 15 APR 2014....., ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Seren del Grappa, Il Responsabile del Procedimento

Certifico io sottoscritto Responsabile del Procedimento, che copia del presente verbale è stata pubblicata sul sito informatico comunale per quindici giorni consecutivi dalla data soprascritta.

Seren del Grappa, Il Responsabile del Procedimento

NOTE PROVVEDIMENTI COLLEGATI

Delibera	Data	
.....	Modificata
.....	Revocata
.....
.....

NOTE:

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20 APR 2014.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Cinzia Tedeschi)

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 DEL 03 APRILE 2014

ad oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA COMPONENTE RELATIVA AL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE.**

Oggi **TRE APRILE duemilaQUATTORDICI** dalle ore 19.30 circa, nell'aula consiliare presso la Sede Municipale di Seren del Grappa, è riunito in prima convocazione il Consiglio Comunale.

Presenti alla trattazione dell'argomento sopra specificato i signori:

			Presenti
1) SCOPEL Loris	Sindaco	1)	si
2) MORNICO Klaus	Consigliere	2)	no
3) BASSANI Tiziano	"	3)	si
4) BOF Giovanni Danilo	"	4)	si
5) SCOPEL Dario	"	5)	si
6) GESIOT Guglielmo	"	6)	no
7) SCOPEL Livio	"	7)	si
8) SCOPEL Ester	"	8)	si
9) CECCATO Giovanni	"	9)	si
10) DE NATO Luciano	"	10)	si
11) PAULETTI Diego	"	11)	si
12) RECH Chiara	"	12)	si
13) DECET Alfio	"	13)	si
Presenti n.			11

Presiede Loris SCOPEL - Sindaco -

Partecipa Cinzia Tedeschi - Segretario Comunale -

Il Presidente, constatato che il Collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione, in seduta pubblica dell'argomento sopraindicato.

COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA

Copia conforme all'originale steso

su N. 3 fogli

Seren del Grappa, il 03/04/2014

Il Funzionario incaricato dal Sindaco



(Signature)

Pareri art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e Titolo II del Regolamento Comunale dei controlli interni.

In riferimento alla proposta di deliberazione sopra specificata si esprime parere favorevole:


- in ordine alla regolarità tecnica dando atto della completa istruttoria

Il Responsabile del servizio **Christian DE MOLINER**



- in ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile del servizio economico finanziario



Seren del Grappa, 27.03.2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO :

l'art. 1, comma 639, 640 e 669 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014";

l'art. 2 del D.L. 6 marzo 2014 n. 16 "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.

PREMESSO:

CHE il comma 639 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 ha istituito l'imposta unica Comunale (IUC);

CHE l'imposta unica Comunale si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi Comunali;


CHE l'imposta unica Comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi;

CHE la componente riferita ai servizi si articola **nel tributo per i servizi indivisibili (TASI)** a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e della tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CHE il comma 669 della legge n. 147/2013 così come modificato dal D.L.n. 16/2014 ha stabilito che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota

Giuseppe Olivetto
Belluno - Via F. Ostillo, 10
Revisore legale
n. tel. e fax 0437 949032
cellulare: n. 340 348 0968 dalle ore 9-13
e-mail: olivetto1@hotmail.com
c.f. LVT GPP 35820 F8725



Oggetto: proposta di deliberazione del Consiglio del Comune di Seren del Grappa riguardante :
"Approvazione regolamento comunale per la disciplina della componente relativa ai servizi indivisibili (T.A.S.I.) dell'imposta unica comunale".

Al Signor Sindaco del Comune di
Seren del Grappa

Il sottoscritto revisore del Comune di Seren del Grappa


- ^ presa visione dell'articolo n. 239, comma 1, punto 7), del D. Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che "l'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:....7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali";
- ^ presa in esame la proposta deliberazione di Consiglio del Comune di Seren del Grappa riguardante: "Approvazione regolamento comunale per la disciplina della componente relativa ai servizi indivisibili (T.A.S.I.) dell'imposta unica comunale";
- ^ rilevato che tale proposta di deliberazione dà esecuzione alle disposizioni legislative di cui ai commi 639, 640 e seguenti della legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- ^ accertato, altresì, che la proposta deliberazione in oggetto tiene conto di quanto riportato dagli articoli 1 e 2 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, in corso di conversione in legge, per quanto riguarda la T.A.S.I.;
- ^ constatato che non è stato previsto il gettito per la T.A.S.I., per il triennio 2014/2016, nei documenti di bilancio 2014/2016 (documenti di bilancio sui quali lo scrivente ha espresso parere favorevole in data 24/3/2014), in quanto, per il momento, non sono state programmate le tariffe tributarie da applicare al riguardo;
- ^ dato atto che il Regolamento in oggetto disciplina compiutamente e correttamente i rapporti giuridici fra Comune e contribuenti (in attesa di una eventuale approvazione delle tariffe) e tiene conto del fatto che il tributo in oggetto viene gestito in forma associata con la Comunità Montana Feltrina, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 44 del 21/12/2012, integrata dalla deliberazione del Consiglio n. 6 del 20/4/2012;
- ^ verificato, quindi, che la proposta di deliberazione in oggetto è congrua, coerente ed attendibile;
- ^ ciò premesso e considerato,

esprime parere favorevole

per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale di Seren del Grappa della proposta di deliberazione riguardante: "Approvazione regolamento comunale per la disciplina della componente relativa ai servizi indivisibili (T.A.S.I.) dell'imposta unica comunale", la cui validità decorre dal 1° gennaio 2014, in attesa della eventuale adozione di tariffe tributarie al riguardo.

26 marzo 2014

Giuseppe Olivetto - revisore
Rag. Giuseppe Olivetto
Revisore legale n. tel. 0437 949032
Belluno - Via F. Ostillo, 10



2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini fissati annualmente dal Comune.

3. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento in sede di delibera annuale delle aliquote, prevedendo due rate a scadenza semestrale.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge n. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

5. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'intero anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tener conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.

Art. 10 - Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a **3,00 euro** per anno d'imposta. L'importo minimo dovuto deve intendersi come tributo complessivo da versare su base annua sia dal possessore dell'immobile che dall'eventuale occupante. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.

Art. 11 - Funzionario responsabile del tributo

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 12 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.

Art. 13 – Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla Legge n. 147/2013, di cui all'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 convertito con Legge n. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.....”

VISTO l'art. 1, del Decreto del Ministro Interno del 13 febbraio 2014 ha differito al 30 aprile 2014 il termine per deliberare il bilancio di previsione degli enti locali.

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*.

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

RICHIAMATA la Circolare Prot. 4033/2014 in data 28 febbraio 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in merito alla procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti.

CONSIDERATO:

- che si rende necessario approvare un regolamento che disciplini l'applicazione della TASI sul territorio comunale, nel rispetto delle disposizioni generali previste dalla legge;
- che il regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dal Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive disposizioni normative in merito;
- **che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.**

RICHIAMATA la deliberazione Consiliare n. 44 del 21.12.2011 con la quale è stata approvata la convenzione con la Comunità Montana Feltrina ed i Comuni per la gestione in forma associata della funzione denominata “Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo” così come integrata dalla deliberazione Consiliare n. 6 del 20.04.2012.

VISTO lo schema di regolamento proposto dal Servizio associato tributi, allegato A) alla presente per farne parte integrante e sostanziale e ritenuto meritevole di approvazione.

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm. e del Titolo II del Regolamento Comunale dei controlli interni.

VISTO il parere espresso dall'Organo di Revisione contabile ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come modificato da successive disposizioni di legge (**AllegatoB**).

UDITI i seguenti interventi:

Il Consigliere Scopel Livio illustra l'argomento;

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota deliberata dal Comune. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. All'unità immobiliare utilizzata come abitazione principale da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare non si applica l'eventuale detrazione accordata dal Comune all'abitazione principale. Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione e sussiste fino al giorno di cessazione dell'occupazione, conteggiando per intero il mese nel quale la detenzione si è protratta per almeno quindici giorni, purché dichiarato dal soggetto obbligato.

5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

TITOLO III Determinazione dell'imposta

Art. 6 - Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011 e successive modifiche e integrazioni.

2. Per la determinazione del valore delle aree edificabili si rinvia a quanto disciplinato dal vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU

Art. 7 - Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e) f), ed i) del Decreto Legislativo n. 504/1992; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 91-bis del Decreto Legge n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2012 e successive modifiche.

Regolamento TASI

TITOLO I
Disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Soggetto attivo
- Art. 3 - Indicazione analitica dei servizi indivisibili

TITOLO II
Presupposto e soggetti passivi

- Art. 4 - Presupposto dell'imposta
- Art. 5 - Soggetti passivi

TITOLO III
Determinazione dell'imposta

- Art. 6 - Base imponibile
- Art. 7 - Esenzioni e riduzioni

TITOLO IV
Dichiarazioni e riscossione

- Art. 8 - Dichiarazioni
- Art. 9 - Modalità di versamento
- Art. 10 - Somme di modesto ammontare
- Art. 11 - Funzionario responsabile del tributo
- Art. 12 - Entrata in vigore
- Art. 13 - Normativa di rinvio

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, istituisce e disciplina la componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) dell'Imposta Unica Comunale (IUC), prevista dall'art. 1 della Legge n. 147/2013 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. Soggetto attivo della TASI è il Comune nel cui territorio insistono, interamente o prevalentemente, gli immobili e le aree soggette al tributo.

Art. 3 - Indicazione analitica dei servizi indivisibili

1. Con deliberazione di Consiglio Comunale, in sede di deliberazione delle aliquote, sono determinati annualmente i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi sono indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

TITOLO II
Presupposto e soggetti passivi

Art. 4 - Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 5 - Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati e aree edificabili di cui all'art. 4. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, e, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni. Rimane in ogni caso valido il versamento di un contitolare effettuato per conto di un altro.

Nell'ipotesi di omesso parziale versamento della TASI dovuta da uno dei possessori dell'immobile, il relativo avviso di accertamento dovrà essere notificato ai possessori in relazione alla propria quota e, solo in caso di insolvenza da parte di uno di essi, potrà essere richiesta in via solidale agli altri possessori.